

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1686

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002,
n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in esame interviene nella materia delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. La legge ha, tra l'altro, istituito le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.

L'intervento delle Autorità si esplica secondo i consueti principi di autonomia ed indipendenza, che il decreto-legge intende conservare.

Tuttavia, anche al fine di evitare fermenti inflazionistici, si rende necessario che il Governo stabilisca, preventivamente, criteri generali per la determinazione delle tariffe stesse, che operino in maniera integrativa rispetto a quelli predeterminati ai sensi di legge; ciò anche nel quadro delle liberalizzazioni e privatizzazioni *in itinere* dei servizi pubblici, previste sia dalla normativa europea sia da quell'italiana, al fine di evitare distorsioni nella valorizzazione dei servizi stessi e

delle aziende, imprese, enti e simili che, allo stato, li erogano in regime ancora pubblicistico o semipubblicistico.

L'adozione dei citati criteri costituisce, in ultima analisi, conseguenza diretta dell'indirizzo di politica economica come delineato nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) annuale, la cui responsabilità politica risale direttamente al Governo, sia pure attraverso il doveroso passaggio parlamentare.

L'individuazione dei criteri dovrà avvenire in tempi assai ridotti, e comunque entro il 30 novembre del corrente anno. Infatti, fino a tale data e non oltre, il decreto-legge stabilisce l'invarianza delle tariffe già determinate dalle autorità competenti anteriormente al 1° agosto 2002.

Non si fa luogo alla predisposizione della relazione tecnica, poichè il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

Misure urgenti in materia di servizi pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di tariffe di pubblici servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alla necessità che il Governo stabilisca criteri generali per la determinazione delle tariffe stesse, che integrino quelli già predeterminati ai sensi di legge, anche alla luce del processo di privatizzazione *in itinere* dei servizi pubblici;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di mantenere invariato il quadro di riferimento delle tariffe di pubblici servizi fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i predetti criteri generali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente, sono stabiliti criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1, e comunque fino al 30 novembre 2002, si applicano le tariffe determinate anteriormente al 1° agosto 2002.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI – MARZANO – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

